

Accertamento analitico-induttivo: come funzionano le presunzioni gravi, precise e concordanti

SINTESI OPERATIVA

L'accertamento analitico-induttivo può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, senza le condizioni tassative richieste per l'induttivo puro. L'ufficio può valorizzare elementi come il tovagliometro o il saldo negativo della cassa, ma il contribuente può contestarne coerenza, precisione e concordanza, anche con contabilità regolare. Resta incerto il riconoscimento forfetario dei costi collegati ai maggiori ricavi: dopo gli interventi della Consulta e della Cassazione, le decisioni più recenti del 2026 hanno riaperto il contrasto, in attesa delle Sezioni Unite.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

L'accertamento analitico-induttivo, a differenza dell'induttivo puro, non richiede condizioni tassative per essere applicato: basta che l'ufficio riesca a costruire presunzioni gravi, precise e concordanti, e la casistica ammessa dalla Cassazione è sorprendentemente ampia, dal tovagliometro al saldo negativo del conto cassa. Il contribuente può difendersi contestando la tenuta logica di queste presunzioni, ma deve fare i conti con un tema tutt'altro che risolto: il riconoscimento forfetario dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati, dopo l'apertura della Corte Costituzionale nel 2023 e l'estensione operata dalla Cassazione nel 2025, sta subendo una battuta d'arresto nella giurisprudenza più recente del 2026, che ha riaperto un contrasto interno alla stessa Corte ancora privo di una parola definitiva delle Sezioni Unite.

COS'È L'ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO

Diverso dall'accertamento induttivo "puro", l'accertamento analitico-induttivo (detto anche presuntivo) non richiede la sussistenza di condizioni tassative per essere applicato: basta che l'ufficio riesca a costruire presunzioni gravi, precise e concordanti. Proprio la varietà quasi illimitata degli elementi che la giurisprudenza ha ritenuto idonei a fondare questo tipo di rettifica, dal consumo di tovaglioli al saldo del conto cassa, rende utile fare il punto su come funziona davvero questo strumento e su cosa può fare il contribuente per difendersi.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Per le persone fisiche, il riferimento è l'art. 38, comma 3, del D.P.R. 600/1973, secondo cui l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati dichiarati possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni degli anni precedenti e dai dati raccolti in sede di controllo, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Per il reddito d'impresa interviene invece l'art. 39, comma 1, lett. d), dello stesso decreto, che consente di desumere l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate sempre attraverso presunzioni qualificate. Ai fini IVA, la disciplina corrispondente si trova nell'art. 54 del D.P.R. 633/1972.

LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DEGLI ISA

Il diverso livello di affidabilità fiscale del contribuente misurato tramite gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) può in alcuni casi escludere l'accertamento analitico-induttivo, come previsto dall'art. 9-bis del D.L. 50/2017. Si tratta di uno dei pochi meccanismi che consente al contribuente virtuoso di ottenere una forma di protezione preventiva rispetto a questo tipo di rettifica.

LA DIFFERENZA CON L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO PURO

A differenza dell'accertamento induttivo "puro", disciplinato dal comma 2 dell'art. 39 del D.P.R. 600/73 (o dall'art. 55 del D.P.R. 633/72), che richiede la sussistenza di condizioni tassative come l'inattendibilità della contabilità, l'accertamento analitico-induttivo non postula alcun requisito particolare per la sua applicabilità. Tra le metodologie più comuni rientrano il redditometro, le indagini finanziarie, il cosiddetto tovagliometro e le percentuali di ricarico; vanno inclusi in questa categoria anche gli accertamenti fondati sull'antieconomicità delle operazioni poste in essere dal contribuente.

GLI ELEMENTI PRESUNTIVI AMMESSI DALLA GIURISPRUDENZA

Il ventaglio di elementi che la Cassazione ha ritenuto idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti è particolarmente ampio, e spesso sorprendente per varietà. Rientrano tra questi i documenti, i brogliacci e le contabilità parallele, i file rinvenuti nel computer aziendale, i documenti reperiti presso terzi, il consumo di carburante per gli agenti di commercio, il consumo di energia elettrica per barbieri e parrucchieri, il tovagliometro per la ristorazione, il consumo di acqua minerale e di vino, i finanziamenti dei soci non compatibili con il loro tenore di vita, la congruità tra costi e ricavi, i prezzi esposti al pubblico, il saldo negativo del conto cassa, le risultanze POS superiori all'ammontare degli scontrini, la presenza di lavoratori in nero.

DUE CASI PARTICOLARI: LO STABILIMENTO BALNEARE E IL TASSISTA

Non mancano casistiche più particolari: l'utilizzo di ombrelloni e sdrai in misura superiore a quella indicata nello studio di settore, unito a condizioni meteorologiche favorevoli, ha legittimato la rettifica nei confronti di uno stabilimento balneare (Cass. 30 maggio 2017 n. 13561); l'indicazione di guadagni mensili costanti in un'attività caratterizzata da stagionalità, come quella di un tassista in città turistica, è stata considerata sintomatica di evasione (Cass. 17 luglio 2018 n. 18906).

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA GIURISPRUDENZA

ELEMENTO PRESUNTIVO	GIURISPRUDENZA
Contabilità parallela, brogliacci	Cass. 4904/2013
File rinvenuti nel computer	Cass. 20899/2014, Cass. 17420/2016
Tovagliometro	Cass. 8869/2007, Cass. 12438/2007
Finanziamenti soci incompatibili col tenore di vita	Cass. 1151/2022, Cass. 27366/2023

ELEMENTO PRESUNTIVO	GIURISPRUDENZA
Saldo negativo conto cassa	Cass. 29141/2021, Cass. 656/2014
POS superiore agli scontrini emessi	Cass. 13494/2015, Cass. 19534/2016
Resa chilometrica media (tassisti)	Cass. 25343/2020

LE PRESUNZIONI RESPINTE DAI GIUDICI

Non tutte le presunzioni superano il vaglio dei giudici. Sono stati ritenuti elementi non sufficienti, in tutto o in parte, le prestazioni pubblicitarie sulle Pagine gialle (Cass. 5 luglio 2011 n. 14809), gli onorari minimi consigliati dall'Associazione Nazionale dei Commercialisti, la presunzione di percepimento della provvigione da parte di entrambe le parti di un'intermediazione, le tariffe comunali applicate a un tassista, le semplici registrazioni sul libro unico del lavoro e la supposizione di cessione "in nero" di beni solo perché soggetti a registrazione comunale.

LA STRATEGIA DIFENSIVA

La strategia difensiva principale consiste nel dimostrare che il ragionamento dell'ufficio non è convincente, ovvero che le presunzioni poste a fondamento dell'accertamento non sono gravi, precise o concordanti. A questo si può affiancare il richiamo a orientamenti giurisprudenziali contrari a quello utilizzato dall'Amministrazione: si pensi alla giurisprudenza che, dopo il D.L. 223/2006, ha ritenuto non rappresentativo il solo scostamento dal valore OMI in tema di plusvalenze immobiliari, a quella che riconosce una particolare forza probatoria al bilancio certificato, o all'indirizzo secondo cui le dichiarazioni di terzi devono trovare riscontro in elementi esterni. Anche la documentazione extracontabile, per essere utilizzata contro il contribuente, richiede un riscontro con ulteriori elementi che non siano in conflitto con altre risultanze probatorie.

LA CONTABILITÀ REGOLARE NON È UNO SCUDO

Va tenuto presente, peraltro, che la regolare tenuta della contabilità non preclude affatto il ricorso all'accertamento analitico-induttivo (Cass. 5 luglio 2001 n. 9100 e Cass. 1° febbraio 2006 n. 2217): avere i libri in ordine non mette al riparo da questo tipo di rettifica.

IL PRINCIPIO DELL'ART. 2729 C.C.

Secondo l'art. 2729 c.c., le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, che non deve ammettere quelle prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Non è necessario, tuttavia, che gli elementi posti alla base della presunzione siano più di uno: il convincimento del giudice può fondarsi anche su un solo elemento, purché grave e preciso (Cass. 5 agosto 2022 n. 24362 e Cass. 13 giugno 2005 n. 12671). Non occorre, inoltre, un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale tra il fatto noto e il fatto ignoto: è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità.

PRESUNZIONI LEGALI RELATIVE E PRESUNZIONI SEMPLICISSIME

Vanno poi distinte le presunzioni legali relative, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (è il caso delle indagini finanziarie, dove, una volta dimostrato il versamento non riscontrato nelle scritture, spetta al contribuente fornire la prova contraria), dalle cosiddette presunzioni semplicissime, ammesse quando sussistono i presupposti per l'accertamento induttivo extracontabile: in questi casi le presunzioni, pur senza sfociare nella pura arbitrarietà, possono anche non essere gravi, precise e concordanti.

IL RICONOSCIMENTO FORFETARIO DEI COSTI: DALLA CONSULTA ALLA CASSAZIONE

Uno dei temi più dibattuti riguarda il riconoscimento forfetario dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati. L'orientamento avviato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 31 gennaio 2023 n. 10, in tema di indagini finanziarie fondate sulla presunzione legale dell'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. 600/1973, ha sancito il diritto a un riconoscimento forfetario dei costi in percentuale ai ricavi, senza che il contribuente debba fornire prova analitica; la Cassazione ha poi esteso questo principio alla generalità degli accertamenti presuntivi, compreso l'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), con l'ordinanza 15 luglio 2025 n. 19574.

UN CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE ANCORA APERTO

Non tutta la giurisprudenza più recente conferma però questa impostazione estensiva, e il quadro va letto come un contrasto tra sezioni semplici della Cassazione, non ancora risolto da un intervento delle Sezioni Unite. Con l'ordinanza 27 aprile 2026 n. 11347, la Cassazione ha sostenuto che il riconoscimento forfetario dei costi, senza necessità di prova analitica, valga solo quando il maggior ricavo nasce dalla presunzione legale bancaria dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973, e non per l'accertamento analitico-induttivo fondato su altri elementi presuntivi. Inoltre, con la sentenza 30 marzo 2026 n. 7648, i giudici hanno precisato che, quando il reddito è stato determinato con il metodo analitico-induttivo solo in parte e il contribuente ha già dimostrato l'effettivo sostenimento di costi inerenti per quella parte, non è possibile riconoscere automaticamente una quota forfettaria di costi anche per la porzione di reddito determinata in via presuntiva. Il quadro giurisprudenziale, insomma, resta tutt'altro che consolidato, e merita di essere seguito con attenzione caso per caso, tenendo conto della diversa forza probatoria del precedente in relazione alla fonte concreta della presunzione contestata.

IL NODO IVA

Sul fronte IVA, invece, non c'è spazio per interpretazioni estensive: la detrazione è riconosciuta nei limiti dell'art. 55 del D.P.R. 633/72, che ammette in detrazione solo i versamenti effettivamente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33. Per l'IVA, quindi, il riconoscimento forfetario dei costi non è ammesso, come confermato dalla Cassazione con la sentenza 21 marzo 2025 n. 7583.

LE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DIFESA

Chi si trova a fronteggiare un accertamento analitico-induttivo dovrebbe concentrare la difesa sulla tenuta logica delle presunzioni utilizzate dall'ufficio, verificando puntualmente se siano effettivamente gravi, precise e concordanti, e cer-



cando riscontri nella giurisprudenza che ha respinto presunzioni analoghe. Sul fronte del riconoscimento forfetario dei costi, conviene documentare fin da subito, per quanto possibile, i costi effettivamente sostenuti: l'orientamento più favorevole al contribuente non è ancora unanime, e in caso di accertamento parziale l'aver già fornito prova analitica dei costi per una parte del reddito può impedire, paradossalmente, il riconoscimento forfetario per la parte restante.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)

Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (06/08/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO 5